

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

5

2014



JOVENE EDITORE

PROLUSIONI

Per la ristampa di una prolusione bettiana
(Roma, 15 maggio 1948)

Natalino Irti

1. La prolusione, detta nella nostra Facoltà il 15 maggio 1948 (dal voto di chiamata, 30 novembre 1946, erano trascorsi quasi due anni, segnati da cupa ostilità e settarismo politico), si apre con largo respiro filosofico. Inconsueto in discorsi accademici, che sogliono restringersi a temi di singole discipline o muovere da labili atti di fede. Betti compie una professione filosofica, che lascia scorgere l'orma dell'idealismo tedesco e della cultura romantica: c'è una 'comune umanità', una spiritualità in cui gli individui si ritrovano e riconoscono, sicché le voci del passato vibrano nel capire e sentire dell'oggi. Gli 'altri' non sono estranei al nostro spirito, ma ci parlano con parole o segni, in modo diretto o indiretto, implicito o esplicito. Vivere consapevolmente è intendere gli altri, accogliere il loro messaggio in noi e calarlo nella nostra intelligenza.

Questa assidua dialettica non percorre strade misteriose, né si consegna a oscure intuizioni, ma presuppone una '*forma rappresentativa*', che in Betti è definita come «rapporto unitario di elementi sensibili, idoneo a serbare l'impronta di chi l'ha foggiate, e la qualifica o funzione 'rappresentativa' va intesa nel senso che attraverso la forma debba manifestarsi a noi, facendo appello alla nostra intelligenza, un altro spirito diverso dal nostro e tuttavia intimamente affine al nostro». Il concetto, così determinato ed enunciato, di 'forma rappresentativa' raccoglie tutti i temi della prolusione e li raccorda al disegno di una teoria generale dell'interpretazione.

2. La 'forma' non è un dato psicologico, o un'interiore vibrazione della volontà, ma un'*oggettività* percepibile nel mondo storico. C'è in Betti il *pathos* dell'oggettività, cioè di un mondo serio e rigoroso, che non conosce sottintesi o obliquità, ma un dire e un fare percepibili e intellegibili dagli altri. La forma è garanzia di oggettività, veicolo di un 'appello', di una istanza di comprensione: 'appello' che siamo in grado di ricevere, istanza che possiamo soddisfare, perché gli altri e noi ci ritroviamo nella 'comune umanità'.

La prolusione esprime un appassionato rifiuto del solipsismo, esaltando l'intima affinità e dialogicità degli uomini. I quali non s'intendono solo con parole e segni destinati a rivelare contenuti di pensiero, ma anche per contegni pratici, modi concreti di agire, da cui si ricava lo stile di un uomo e la personalità dell'autore. Così tutta la vita – al di là dello stesso testo bettiano – acquista dignità e serietà, ed esige coscienza ininterrotta di parole e di contegni, a cui gli altri rivolgono il loro animo e nel cui significato ripongono la loro fiducia.

3. La necessità di intendere gli altri (necessità, che è anche dovere morale) è necessità di interpretarne parole e contegni. L'interpretazione – insegna Betti con impiego di una diade propria ai giuristi – è «l'azione il cui esito o evento utile è l'intendere». Si interpreta al fine di intendere; non si può intendere senza interpretare. Questo processo è comune e generale in tutti gli ambiti del conoscere umano (dalla critica d'arte alla narrazione storiografica, dall'esegesi teologica al giudizio processuale, e via seguitando): in tutti si rivela l'identica esigenza, «che parte da un *oggetto*, costituito da forme rappresentative, nelle quali lo spirito si è oggettivato, e perviene ad un *soggetto*, che è spirito attuale, vivente e pensante, spronato e mosso ad intendere da interessi della vita presente, che possono essere variamente orientati».

Il soggetto non conosce un che di estraneo al mondo umano, ma una forma creata o espressa da un altro soggetto, sicché il suo conoscere è un 'tornare a conoscere', è un 'riconoscere e ricostruire' il cammino percorso dall'altro. «Si ha così – dice Betti con accenti vichiani, che saranno più limpidi e netti in anni e pagine successivi – una *inversione* del processo creativo nel processo interpretativo: una inversione per cui nell'*iter* ermeneutico l'interprete deve ripercorrere in senso retrospettivo l'*iter* genetico e operare in sé il ripensamento».

Qui Betti pone il dualismo, o piuttosto l'antitesi, fra la *soggettività* di chi interpreta e l'*oggettiva alterità* di ciò che è interpretato. E qui si dischiudono anche due orientamenti, che si sogliono individuare e semplificare sotto i nomi di Betti e di Hans Georg Gadamer (ma *Wahrheit und Methode* verrà fuori di là da dodici anni, nel 1960).

4. La teoria bettiana ha carattere *metodologico*: non a caso la prolusione tratta delle 'categorie civilistiche dell'interpretazione', cioè dei canoni o criterî applicabili nel processo ermeneutico. O, me-

glio, *da applicare*, in modo che i risultati ne siano valutabili e controllabili.

Il punto è di eccezionale rilievo.

Se si danno criterî metodici, che vincolano l'interprete e garantiscono o secondano la correttezza dei risultati, allora questi ultimi sono *controllabili*: e così, per restare al lavoro del giurista, 'impugnabili' nelle ulteriori istanze del processo. Ogni controllo presuppone un criterio o canone, che riconduca la spontaneità soggettiva entro lo schema di un metodo.

Alla teoria metodologica si oppone l'esperienza esistenziale o esistenzialistica dell'interpretare, la quale è per l'appunto una *esperienza*, e non una dottrina o scuola di canoni. Nell'esperienza, che si esperisce e non s'insegna o impara, alterità e soggettività si immedesimano, e l'una prosegue e penetra dentro l'altra, in una 'fusione di orizzonti' sottratta ad ogni verifica e controllo. Rimangono soltanto altre e passate 'esperienze', che possono dar luogo a una qualche tradizione interpretativa e segnare una cammino per il futuro. La storia di un diritto si converte così in una catena di esperienze esistenziali.

Il giurista, pur consapevole e partecipe di così alto disputare, trova dinanzi e sopra di sé i *canoni normativi dell'interpretare* (art. 12 disp. prel. cod. civ.; artt. 1362 ss. cod. civ.): canoni, dettati al fine di vincolare l'interprete e di controllare i risultati del suo lavoro. Tutto il sistema del processo, civile e penale, amministrativo o di altro diritto, è impiantato sulla teoria metodologica; le ulteriori istanze non formano un sovrapporsi di 'esperienze', ma un ordine di controlli; e questo è un fatto, da cui non possiamo prescindere.

5. I criterî metodici dell'interpretare – criterî generali, e non propri ed esclusivi del mondo giuridico – hanno trovato (dice Betti con linguaggio jheringhiano) il punto di 'emersione' storica nel diritto civile, come nel diritto dove più che in altri àmbiti si stringono ed intrecciano rapporti fra soggetti «posti su un piano di reciproca parità». Le 'categorie civilistiche' sono in verità categorie generali dell'interpretazione, la quale vede in ogni fenomeno dell'intendere l'ardua dialettica fra oggettività del testo altrui e soggettività dell'interprete. Onde i criterî metodici attengono all'uno o all'altro profilo.

Viene dapprima quello che Betti denomina 'canone dell'*autonomia* ermeneutica o canone dell'immanenza del criterio ermeneutico',

ed è enunciabile nel ditteo «*sensus non est inferendus, sed efferendus*». La forma rappresentativa, che ci è dinanzi, risponde ad un'interiore legge di coerenza e razionalità, sicché il significato deve esserne ricavato ed estratto, e non introdotto dall'esterno in modo obliquo e surrettizio. L'oggettività va rispettata in sé, e non utilizzata e piegata a scopi esterni e accidentali.

Fondamentale è poi il 'canone della *totalità e coerenza*', anch'esso consegnato a un testo antico e celebre del giurista Celso: «*incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere*». Il tutto e la parte, la legge e il singolo articolo, il contratto e le varie clausole, si implicano e richiamano nel 'circolo di reciprocità ermeneutica'; l'intero non può intendersi senza il significato degli elementi, né questi fuori dall'intero in cui confluiscono e si dispongono. E se gli zelanti ermeneuti gadameriani non si stancano di ricantarci l'importanza e il vincolo dei 'pre-giudizi', di valutazioni d'insieme che stanno prima dell'analisi testuale e la orientano verso uno o altro esito, lo stesso Betti non nasconde la necessità di una comprensione '*provvisoria*', che, posta all'inizio del processo interpretativo, «si va perfezionando, correggendo e integrando, col crescente estendersi del discorso di cui l'interprete prende possesso, per modo che solo alla fine gli elementi singoli, tutti insieme abbracciati, risultano quasi di colpo messi in piena luce e rappresentati in precisi e perspicui contorni». Qui l'intendere non è un presupposto, ma un risultato conclusivo, che convalida o corregge o integra la comprensione 'provvisoria'.

6. Governa l'altro termine della dialettica interpretativa il 'canone dell'*attualità* dell'intendere', per cui la forma rappresentativa, proveniente dal passato, è da noi rivissuta, risolta nel nostro animo, trasposta all'interno della nostra spiritualità. L'intendere sorge da un *interesse dell'oggi*, che immerge il passato nella storicità dell'interprete. Le categorie mentali del soggetto non alterano l'autonomia dell'oggetto, ma recano un essenziale e insopprimibile contributo al processo interpretativo: «Solo così – osserva Betti – si spiega la mutevole vicenda storica delle concezioni interpretative di un medesimo oggetto».

Quarto ed ultimo è ancora un criterio attinente al soggetto, e da Betti denominato «canone dell'*adeguazione dell'intendere* o canone

della *corrispondenza* o *consonanza* ermeneutica», «per cui l'interprete deve sforzarsi di mettere la propria vivente attualità in intima adesione e armonia con l'incitamento che – secondo la calzante immagine di Humboldt – gli perviene dall'oggetto, per modo che l'una e l'altro vibrino in perfetto unisono». Si tratta, non tanto di un canone, che si aggiunga e sommi agli altri, quanto d'un atteggiamento spirituale, che tutti li raccoglie ed esprime. Adeguarsi e consonare significa spogliarsi di pregiudizî e abiti mentali, un aprirsi libero e franco all'alterità, una sorta di 'abnegazione di sé' entro la forma rappresentativa, da cui ci giunge l'appello dell'intendere.

7. Svolta l'analisi delle categorie civilistiche, le pagine di Betti si allargano a temi di teoria generale dell'interpretazione, in primo luogo segnando la differenza fra l'interpretare dello storico e l'interpretare del giurista. Fenomeni, che sembrano identici nel loro conoscere forme rappresentative del passato e nel ricondurle all'attualità dell'interprete. Ma – osserva Betti – il giurista, come interprete di un diritto in vigore, *va oltre*, compie un passo avanti, non si tiene alla pura ricognizione del significato; egli adempie una 'funzione normativa': «la funzione cioè di desumerne [dalla norma] in definitiva massime di decisione e di azione pratica (ancorché non immediata), da osservare e da applicare». Lo storico – potrebbe semplificarsi e riassumersi – mira ad un puro conoscere; il giurista *conosce per decidere*, nel senso o di comporre autoritativamente un conflitto o di apprestare criterî di azione pratica. Onde si dà un circolo produttivo tra legge e interpretazione: un circolo, «che fa della giurisprudenza, teorica e pratica, il complemento necessario della legislazione, e dell'una e dell'altra fa gli elementi indefettibili di quello che in una società, in un paese, è il diritto veramente vivo e vigente».

8. L'orizzonte bettiano si fa ancora più arioso e disteso nel tratteggiare l'interpretazione in funzione riproduttiva o rappresentativa, là dove un *intermediario* (che sia attore drammatico o traduttore, esecutore musicale o dicitore) s'interpone tra l'autore di un testo e un pubblico interessato a intenderlo.

Qui la funzione è «*transitiva e sociale*, in quanto presuppone un pubblico, visibile o invisibile, a cui rivolgersi», ed esige che l'originaria forma rappresentativa sia sostituita da altra «equivalente, dotata di una efficacia comunicativa idonea a farne intendere il senso».

Sono le pagine, in cui viene in rilievo la ‘fedeltà’ dell’interprete: problema, comune ad ogni tipo di interpretazione – che sempre conosce l’antinomia fra rispetto per l’oggettività della forma e spontaneità del lettore –, ma che qui si anima e colora di tratti più incisivi. E Betti vi profonde la sua immensa cultura, la assidua attenzione per il teatro drammatico e la musica (unici e solitari sviamenti, secondo ciò che leggiamo in *‘Notazioni autobiografiche’*, nella sua studiosa giovinezza e nella maturità accademica).

9. La prolusione bettiana – che, in codesto slargarsi a tutti gli ambiti spirituali e nel conclusivo delineare una teoria ermeneutica generale, forse perde la serrata unità dell’esordio – la prolusione, dicevamo, si chiude con pagine di singolare importanza e di alta moralità.

Particolare rilievo ha per il giurista l’analisi della ‘interpretazione tecnica in funzione storica’, «tendente cioè a ravvisare nelle diverse configurazioni della civiltà la soluzione di un problema morfologico o tecnico, ancorché non consapevolmente affacciato da chi ne fu l’autore». Qui Betti, respinto lo storicismo crociano, che isola le singole opere nella loro irripetibile unicità e dissolve nel giudizio qualsiasi tecnica impiegata per elaborarle e costruirle, si fa tenace sostenitore di ‘leggi di tendenza’, ravvisando «nelle svariate opere di pensiero e di azione la soluzione di problemi, che in senso ampio possono qualificarsi tecnici».

Così i cultori delle diverse discipline, nel ripercorrere e ricostruire gli ambiti dell’umana civiltà (dall’arte al diritto, dagli istituti economici alle forme organizzative del convivere, e via seguitando), utilizzano tipi e schemi interpretativi, che individuano i problemi e ne studiano le tecniche di soluzione. Ritornando alla prospettiva svolta nella celebre prolusione milanese del 1927, Betti scrive che «serve un’interpretazione tecnico-giuridica, operante con gli strumenti concettuali della dogmatica, e fare la storia del diritto secondo la logica interna degli istituti e dei principi». La storia del diritto, al pari della storia di altre configurazioni umane, non si scompone in frammenti, in capitoli solitari chiusi in se stessi, ma si svolge intorno a tendenze, a linee di formazione e di sviluppo, che ne ricordano le singole fasi e ne spiegano il reciproco significato.

10. Le ultime pagine della prolusione tornano al tema d’esordio: il ‘beneficio morale’, l’abito di tolleranza, il rispetto per le opinioni

diverse, il ‘senso storico e il gusto dell’umana equanimità’, quali la teoria ermeneutica può destare e educare in tutti. Betti si spinge fino a richiamare la massima evangelica di Luca (VI, 37-38, 41-42): «*no-lite iudicare, et non iudicabimini*».

Vibra in Betti, così severo nell’esercizio della dogmatica giuridica e fermo per stile di vita e ordine morale, quasi un sentimento doloroso della storia, di questo tramontare e risorgere di istituti e forme, «secondo che in esse lo spirito attuale avverta una catena che lo imprigiona, lo appesantisce e lo inceppa, ovvero una potenza che lo promuove, lo solleva e lo innalza».

Sicché il discorso si affida da ultimo al «detto di profonda saggezza: *nemo contra Deum, nisi Deus ipse*’: soltanto lo spirito abbatte lo spirito; ma lo spirito che abbatte, è, insieme, uno spirito che suscita: *‘concussus surgit’*». Il giovane lettore, che non abbia ascoltato la voce del maestro (quella voce, che risuonava nell’umile cella, assegnatagli dai colleghi di Facoltà, e sempre ritorna nel nostro cuore di allievi), non si lasci intimidire dalle note dense di citazioni italiane e tedesche, non si disperda in viottoli laterali e secondarî, ma colga e serbi in sé il gusto di questa ‘lotta senza posa’, di questo dialogo con il passato, il quale non rinuncia a se stesso e tuttavia ci chiede di farlo nostro e di convertirlo nell’oggi della nostra vita*.

* La prolusione fu data in istampa sulla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* del 1948, 31 ss. Il corso di diritto civile, svolto dal 25 novembre 1948 al 28 maggio 1949, fu pubblicato, per i tipi della Casa Giuffrè, nello stesso 1949 sotto il titolo *‘Interpretazione della legge e degli atti giuridici* (teoria generale e dogmatica). Nel medesimo anno la *Riv. internaz. fil. dir.* ospitò il saggio «*Posizione dello spirito rispetto all’oggettività: prolegomeni a una teoria generale dell’interpretazione*». Il cammino di pensiero è tracciato nella ‘prefazione’ alla *‘Teoria generale dell’interpretazione’*, I, Milano, 1955, VII-X, che anche riproduce i ‘prolegomeni’. Ulteriori svolgimenti sono ricostruibili mercè le amorevoli rassegne bibliografiche di Giuliano Crifò (in *BIDR*, 1967, 309 ss.; *Lura*, 1969, 697 ss.), curatore nel 1990 di una ‘edizione corretta e ampliata’ della *‘Teoria generale’* (la ‘eroica autotraduzione tedesca’ – sono parole del Crifò – ne era apparsa nel 1967). Su questa seconda edizione è da vedere la nobile recensione di Luigi Mengoni, ricostruttore acuto della disputa con Gadamer, che considera Betti «l’ultimo grande dotto di una generazione di studiosi irripetibile» (in *Studia et documenta historiae et juris*, 1991, 326). Emilio Betti, nato a Camerino il 20 agosto 1890, si spense nella campagna marchigiana l’11 agosto 1968.